



# CITTA' DI BARI

## MUNICIPIO II

**SESSIONE ORDINARIA**

**SEDUTA DI 1^ CONVOCAZIONE**

**DELIBERAZIONE N. 2024/00050 DEL 08/11/2024**

**OGGETTO : MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON DCC 47/2023, IN ATTUAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE (LEGGE DELEGA N. 211/2023). RICHIESTA PARERE EX ART. 55.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 8 del mese di novembre, alle ore 08:30 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

### IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

LOPEZ ALESSANDRA

I CONSIGLIERI

| N | COGNOME E NOME           | Pres |
|---|--------------------------|------|
| 1 | ABBATESCIANNI Alessandra | SI   |
| 2 | AMBRUOSI Virginia        | SI   |

| N  | COGNOME E NOME      | Pres |
|----|---------------------|------|
| 12 | INTRANÒ Luigi       | SI   |
| 13 | LISCO Sig. Giacinto | SI   |

|    |                         |    |    |                         |    |
|----|-------------------------|----|----|-------------------------|----|
| 3  | APREA Valentina         | SI | 14 | LOSITO Sig. Riccardo    | SI |
| 4  | BONDANESE Giuseppe      | SI | 15 | PESCE Marco             | SI |
| 5  | CATALANO Sergio Umberto | SI | 16 | ROMITO Giovanni         | SI |
| 6  | DE GIGLIO Onofrio       | SI | 17 | RUGGIERO Sig. Pierpaolo | NO |
| 7  | DI PANTALEO Sig. Davide | SI | 18 | SCANNICCHIO Saverio     | SI |
| 8  | FANELLI Fabrizio        | SI | 19 | SCHIRONE Sig. Luigi     | SI |
| 9  | FAVIA Annalisa          | SI | 20 | TRAVERSA Sig. Giuseppe  | SI |
| 10 | FIORENTINI Emanuela     | SI |    |                         |    |
| 11 | IANNOLA Gianfranco      | SI |    |                         |    |

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Umberto Ravallese .

Totale presenti: n. 19 su n. 20 consiglieri assegnati

Assenti : Pierpaolo Ruggiero

Il Presidente, riscontrata la presenza del numero legale richiesto dalle vigenti disposizioni, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON DCC 47/2023, IN ATTUAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE (LEGGE DELEGA N. 211/2023). RICHIESTA PARERE EX ART. 55.

La Presidente Avv. Alessandra Lopez, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione del Municipio 2, riferisce:

**PREMESSO** che:

- con nota prot. n. 369776 del 28/10/2024, la *Ripartizione Tributi* ha trasmesso al Municipio proposta di deliberazione avente ad oggetto "*la modifica del Regolamento generale delle entrate tributarie con D.C.C. n. 47/2023, in attuazione dei decreti attuativi della riforma fiscale (Legge Delega n. 211/2023)*", richiedendo, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul Decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi, l'espressione del parere obbligatorio entro il termine breve di 10 giorni;

-ad integrazione della stessa, con nota prot. n. 371944 del 29.10.2024, è stato trasmesso anche l'allegato A recante il quadro sinottico delle modifiche al Regolamento suindicato, con nuova decorrenza del termine breve dei 10 giorni per l'espressione del parere ex. art. 55;

**CONSIDERATO** che la proposta è stata sottoposta, per competenza, all'esame delle competenti Commissioni ordinarie permanenti del Municipio;

**RILEVATO** che la II<sup>^</sup> Commissione ordinaria permanente, come da verbale relativo alla seduta del 06.11.2024 agli atti dell'Ufficio, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento alle indicazioni della legge si propone la modifica della seguente dicitura: "Legge n. 211 del 09.08.2023" presente nel testo, con la dicitura "*Legge n. 111 del 09.08.2023*", in virtù dell'errore materiale rilevato dalla Commissione;
- b) con riferimento all'art. 19 del nuovo testo, si propone la modifica della seguente dicitura: "*l'ente può stipulare, in via preventiva, convenzioni con uno o più professionisti in Albi Professionali, purché siano rispettati i minimi tariffari di legge*", con la seguente dicitura: "*l'ente può conferire l'incarico professionale ad apposito professionista iscritto nella short list dei professionisti del Comune di Bari, purché siano rispettati i minimi tariffari di legge*" in virtù del principio di rotazione obbligatorio per le pubbliche amministrazioni;
- c) con riferimento all'art. 28 del nuovo testo, si propone l'integrazione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, quale documento utile a verificare la temporanea situazione di difficoltà ai fini della rateizzazione di cui al suddetto articolo;

Pertanto, la stessa viene sottoposta all'esame del Consiglio Municipale per le determinazioni che lo stesso vorrà adottare in merito.

Aperto il dibattito, come da resocontazione registrata a parte, intervengono alcuni Consiglieri, durante il dibattito esce la Presidente Lopez, presiede i lavori il Vice Presidente di Pantaleo. Si continua la discussione del punto all'ordine del giorno, entra la Presidente, durante la discussione esce il Consigliere di Pantaleo (18/20). Chiuso il dibattito la Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO MUNICIPALE

UDITA e fatta propria la relazione della Presidente sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione del Municipio 2;  
VISTE le nota prot. n. 369776 del 28/10/2024 e n. 371944 del 29.10.2024, trasmesse dalla *Ripartizione Tributi*;  
VISTO lo Statuto comunale;  
VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;  
VISTO il parere favorevole espresso dalla II<sup>^</sup> Commissione ordinaria permanente del Municipio, come da verbale del 06.11.2024 agli atti dell'Ufficio;  
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, sulla proposta di deliberazione di che trattasi, è stato omesso il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Municipio, trattandosi di atti istruttori non provvedimentali;  
RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

**Con:**

**15 voti favorevoli**

**4 astenuti (Ambruosi, Scannicchio, Intranò, de Giglio)**

**Espressi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente.**

## DELIBERA

- 1. ESPRIMERE parere favorevole** riguardo la proposta avente ad oggetto *"la modifica del Regolamento generale delle entrate tributarie con D.C.C. n. 47/2023, in attuazione dei decreti attuativi della riforma fiscale (Legge Delega n. 211/2023), con le seguenti osservazioni:*

*a) con riferimento alle indicazioni della legge si propone la modifica della seguente dicitura: "Legge n. 211 del 09.08.2023" presente nel testo, con la dicitura "Legge n. 111 del 09.08.2023", in virtù dell'errore materiale rilevato dalla commissione;*

*b) con riferimento all'art. 19 del nuovo testo, si propone la modifica della seguente dicitura: "l'ente può stipulare, in via preventiva, convenzioni con uno o più professionisti in Albi Professionali, purché siano rispettati i minimi tariffari di legge", con la seguente dicitura: "l'ente può conferire l'incarico professionale ad apposito professionista iscritto nella short list dei professionisti del Comune di Bari, purché siano rispettati i minimi tariffari di legge" in virtù del principio di rotazione obbligatorio per le pubbliche amministrazioni;*

c) con riferimento all'art. 28 del nuovo testo, si propone l'integrazione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, quale documento utile a verificare la temporanea situazione di difficoltà ai fini della rateizzazione di cui al suddetto articolo;

- 2. TRASMETTERE** comunicazione relativa all'adozione del presente provvedimento alla Ripartizione Tributi per i consequenziali adempimenti e/o atti di competenza.

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON DCC 47/2023, IN ATTUAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE (LEGGE DELEGA N. 211/2023). RICHIESTA PARERE EX ART. 55.**

SCHEDA VOTANTI

|       |   |
|-------|---|
| LOPEZ | X |
|-------|---|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| ABBATESCIANNI      | X        |
| AMBRUOSI           | X        |
| APREA              | X        |
| BONDANESE          | X        |
| CATALANO           | X        |
| DE GIGLIO          | X        |
| <b>DI PANTALEO</b> | <b>/</b> |
| FANELLI            | X        |
| FAVIA              | X        |
| FIORENTINI         | X        |
| IANNOLA            | X        |
| INTRANO'           | X        |
| LISCO              | X        |
| LOSITO             | X        |
| PESCE              | X        |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| ROMITO          | X        |
| <b>RUGGIERO</b> | <b>/</b> |
| SCANNICCHIO     | X        |
| SCHIRONE        | X        |
| TRAVERSA        | X        |

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE E N. 18 CONSIGLIERI

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON DCC 47/2023, IN ATTUAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE (LEGGE DELEGA N. 211/2023). RICHIESTA PARERE EX ART. 55.**

#### **ESITO VOTAZIONE**

**Con:**

**15 voti favorevoli**

**4 astenuti (Ambruosi, Scannicchio, Intranò, de Giglio)**

**Espressi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente.**



**APPROVA**

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



COMUNE DI BARI

**Ripartizione Tributi  
POS ICI-IMU-TASI**

Bari, protocollo informatico.

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi 1- 2 - 3 - 4 - 5  
Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi 1 – 2 - 3 – 4 -5

E p.c.

Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie  
Al Sig. Segretario Generale

*- loro sedi -*

**Oggetto: Proposta di deliberazione 2024/150/00019 del 24.10.2024, avente ad oggetto “MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON DCC 47/2023, IN ATTUAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE (LEGGE DELEGA N. 211/2023)”.**

Si informano le SS.LL. che la scrivente direzione ha predisposto l'atto istruttorio non provvedimentale specificato in oggetto, sottoscritto digitalmente, che si trasmette unitamente alla presente con invito ad esprimere il parere di competenza di ciascun Municipio, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, entro e non oltre il termine breve di 10 gg. dalla ricezione della presente, in considerazione dell'urgenza dettata dalla necessità che le modifiche entrino in vigore in tempo utile per consentire l'avvio dei procedimenti tributari in relazione ai quali il potere accertativo dell'ente incorrerà in decadenza il 31 dicembre 2024, fatte salve le ipotesi di proroga disciplinate dalla legge.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere entro il predetto termine le deliberazioni dei Consigli (ovvero il dispositivo e il numero della deliberazione) affinché possano essere allegate alla proposta di deliberazione consiliare di cui trattasi e possa avviarsi il relativo iter per l'approvazione in Consiglio Comunale.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento, si ringrazia sin d'ora per la proficua collaborazione.

Cordialità.

Il Direttore  
Dott.ssa Rosalba Cirillo

Estensore: POEQ ICI IMU TASI dott.ssa Silvia Muciaccia



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi  
Direzione

Bari, protocollo informatico.

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi 1- 2 - 3 - 4 - 5  
Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi 1 – 2 - 3 – 4 -5

E p.c.

Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie  
Al Sig. Segretario Generale

*- loro sedi -*

**Oggetto: Proposta di deliberazione 2024/150/00019 del 24.10.2024, avente ad oggetto “MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON DCC 47/2023, IN ATTUAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE (LEGGE DELEGA N. 211/2023)”.**

Si fa seguito alla nota prot. 369776 del 28.10.2024, allegando alla presente l'Allegato A parte integrante della proposta di deliberazione in oggetto, erroneamente omissa nella precedente trasmissione.

In ragione del disguido intervenuto, il termine di 10 gg. assegnato con la precedente nota si intende decorrere dalla ricezione della presente.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento, si ringrazia sin d'ora per la proficua collaborazione.

Cordialità.

Il Direttore  
Dott.ssa Rosalba Cirillo

Allegati come infra indicati.

**QUADRO SINOTTICO MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON DCC 47/2023.**

| TESTO VIGENTE  | TESTO MODIFICATO   |
|--|--|
| <p align="center"><b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE, FASI DELLA RISCOSSIONE, STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA’ CONTENZIOSA.</b></p>  | <p align="center"><b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE, FASI DELLA RISCOSSIONE, STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA’ CONTENZIOSA.</b></p>  |
| <p align="center"><b><u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u></b></p>   | <p align="center"><b><u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u></b></p>   |
| <p align="center"><b>Articolo 4</b></p> <p align="center"><b>Regolamentazione delle tipologie di entrate</b></p> <p>1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento.</p> <p>2. Per l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rimane ferma la disciplina di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 aprile 2017, n. 50.</p>  | <p align="center"><b>Articolo 4</b></p> <p align="center"><b>Regolamentazione delle tipologie di entrate</b></p> <p>1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento, <b>salvo le deroghe di cui al successivo comma.</b></p> <p>2. Per l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rimane ferma la disciplina di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 aprile 2017, n. 50. <b>Per la Tari rimane fermo quanto disposto dall’art. 3, comma 5 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 e dall’art. 13, comma 5-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4.</b></p> |
| <p align="center"><b>Articolo 5</b></p> <p align="center"><b>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</b></p> <p>1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità e nel rispetto delle disposizioni speciali che disciplinano le singole entrate.</p> <p>2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate ai sensi degli artt. 42 e 48 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000 e ai sensi dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con appositi provvedimenti deliberativi,</p> | <p align="center"><b>Articolo 5</b></p> <p align="center"><b>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</b></p> <p>1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità e nel rispetto delle disposizioni speciali che disciplinano le singole entrate.</p> <p>2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate ai sensi degli artt. 42 e 48 del <b>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL)</b> e ai sensi dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con appositi</p>                                    |

|   |   |
|---|---|
| <p>entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuna di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.</p> <p>3.In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.</p> | <p>provvedimenti deliberativi, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuna di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, <b>salvo le deroghe normative della disciplina speciale di settore.</b></p> <p>3.In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.</p>   |
| <p align="center"><b><u>TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE</u></b></p>  | <p align="center"><b><u>TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE</u></b></p>  |
| <p align="center"><b>NON PRESENTE NEL TESTO VIGENTE</b></p>   | <p><b>Articolo 12 bis - Principio del Contraddittorio</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.</p> <p>2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.</p> <p>3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;</li> <li>b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;</li> <li>c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di</li> </ul> |

rateazione;

- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 20 e 20 bis;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considera atto di controllo formale, e quindi escluso dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al

contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
- f) l'invito a presentare istanza di accertamento con adesione, nei casi disciplinati nell'art. 21 del presente regolamento.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

11. La notifica dello schema di atto di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.



|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>NON PRESENTE NEL TESTO<br/>VIGENTE</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 12 ter</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Divieto di bis in idem nel procedimento tributario</b></p> <p>1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione ed al medesimo oggetto imponibile.</p> <p>2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi, gli atti o fatti venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b><u>TITOLO IV – ATTIVITA' CONTENZIOSA<br/>E STRUMENTI DEFLATTIVI</u></b></p>  | <p style="text-align: center;"><b><u>TITOLO IV – ATTIVITA' CONTENZIOSA<br/>E STRUMENTI DEFLATTIVI</u></b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 19<br/>Contenzioso</b></p> <p>1. Con riferimento al contenzioso tributario, la rappresentanza dell'ente in giudizio spetta al Funzionario Responsabile, che è coadiuvato nella gestione del contenzioso dal Dirigente del Settore Contenzioso, secondo quanto disciplinato dallo Statuto dell'Ente e dal Funzionigramma comunale.</p> <p>2. In caso di impedimento o impossibilità del Dirigente del Settore Contenzioso, il Direttore della Ripartizione Tributi potrà incaricare personale direttivo o funzionari della Ripartizione Tributi per la partecipazione alle udienze dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o equivalenti.</p> <p>3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, per cause di particolare rilevanza giuridica ed economica che richiedano particolari gradi di specializzazione, con delibera</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 19<br/>Contenzioso</b></p> <p>1. Con riferimento al contenzioso tributario, la rappresentanza dell'ente in giudizio spetta al Funzionario Responsabile, che è coadiuvato nella gestione del contenzioso dal Dirigente del Settore Contenzioso, secondo quanto disciplinato dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 546/1992, dallo Statuto dell'Ente e dal Funzionigramma comunale.</p> <p>2. In caso di impedimento o impossibilità del Dirigente del Settore Contenzioso, il Direttore della Ripartizione Tributi potrà incaricare personale direttivo o funzionari della Ripartizione Tributi per la partecipazione alle udienze dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o equivalenti.</p> <p>3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, per cause di particolare rilevanza giuridica ed economica che richiedano</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>di Giunta su istruttoria del Funzionario Responsabile o del Dirigente del Settore Contenzioso, l'ente può stipulare, in via preventiva, convenzioni con uno o più professionisti iscritti in Albi Professionali, purché siano rispettati i minimi tariffari di legge.</p>  | <p>particolari gradi di specializzazione, con delibera di Giunta su istruttoria del Funzionario Responsabile o del Dirigente del Settore Contenzioso, l'ente può stipulare, in via preventiva, convenzioni con uno o più professionisti iscritti in Albi Professionali, purché siano rispettati i minimi tariffari di legge.</p> <p>4. La Giunta Comunale, con proprio regolamento, può disciplinare i criteri di costituzione e di riparto del fondo costituito con le spese di giudizio liquidate dalla Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Alla ripartizione del fondo, alimentato dalle spese di giudizio poste a carico del contribuente soccombente ed incassate nell'anno, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, partecipa il personale che abbia curato il contenzioso, mediante la rappresentanza dell'ente in giudizio, e la gestione del fascicolo processuale</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b><br/><b>Autotutela</b></p> <p>1. Il Comune con provvedimento del Funzionario Responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.</p> <p>2. Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile, anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo, nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) doppia imposizione;</li> <li>b) errore di persona;</li> <li>c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;</li> <li>d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;</li> <li>e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;</li> <li>f) errore sul presupposto del tributo.</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p><b>Esercizio del potere di autotutela obbligatoria</b></p> <p>1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) errore di persona;</li> <li>b) errore di calcolo;</li> <li>c) errore sull'individuazione del tributo;</li> <li>d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;</li> <li>e) errore sul presupposto d'imposta;</li> <li>f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;</li> <li>g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.</li> </ul> <p>2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>3. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di rito (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità, ecc.)</p> | <p>all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.</p> <p>3. Ai sensi dell'articolo 10-<i>quater</i>, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera <i>g-bis</i>), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>   |
| <p><b>NON PRESENTE NEL TESTO VIGENTE</b></p>  | <p><b>Art. 20-bis</b><br/> <b>Esercizio del potere di autotutela facoltativa</b></p> <p>1. Fuori dei casi di cui all'articolo 20, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione, salvo i casi di sentenza passata in giudicato o di intervenuta prescrizione</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera <i>g-ter</i>), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p> <p>3. Si applica il comma 3 dell'articolo 20.</p> |
| <p><b><u>TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u></b></p>   | <p><b><u>TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u></b></p>   |
| <p><b>Articolo 21</b><br/> <b>Ambito di applicazione</b></p>  | <p><b>Articolo 21</b><br/> <b>Ambito di applicazione</b></p>  |

|  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile unicamente in presenza di materia concordabile.</li> <li>2. Sono esclusi, pertanto, gli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni.</li> <li>3. Esulano, altresì, dall'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.</li> <li>2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.</li> <li>3. Rientrano nel campo dell'istituto: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per l'IMU: la sola definizione della base imponibile delle aree edificabili;</li> <li>b. per la TARI l'individuazione e la quantificazione delle superfici soggette a riduzione od esclusione in ragione della produzione dei rifiuti anche ai fini della corretta categoria tariffaria;</li> </ol> </li> <li>4. Il procedimento per la definizione può essere attivato su istanza del contribuente, anche a seguito della mera notifica dell'invito al contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, limitatamente alle sole ipotesi disciplinate dal combinato disposto dei commi 2 e 3 del presente articolo.</li> </ol> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Accertamento con adesione concordato</b></p> <p>1. L'accertamento dei tributi può essere definito con adesione del contribuente, su iniziativa del Comune o dello stesso contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Avvio del procedimento su iniziativa del Comune</b></p> <p>1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, il Funzionario Responsabile può inviare un invito a comparire,</p>   | <p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>nel quale dovranno essere indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.</p>  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b><br/><b>Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente</b></p> <p>1. Il contribuente nei cui confronti siano iniziate procedure di controllo a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Funzionario Responsabile, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.</p> <p>2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 23, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>3. Il termine per l'impugnazione e quello per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.</p> <p>4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2, il Funzionario Responsabile, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.</p> <p>5. Una volta perfezionata la definizione secondo quanto disciplinato dal successivo art. 27, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b><br/><b>Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente</b></p> <p>1. Nei casi di cui al precedente art. 21, comma 4, nello schema dell'atto notificato al contribuente deve essere indicata, oltre all'invito alla presentazione delle osservazioni, anche la possibilità di presentare l'accertamento con adesione in luogo delle osservazioni stesse.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla notifica dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212.</p> <p>3. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 12 bis comma 8 del presente regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di soli trenta giorni.</p> <p>4. Le opzioni di cui ai commi 1 e 3 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.</p> <p>5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.</p> <p>6. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 19 del presente</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>regolamento emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.</p> <p>7. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.</p> <p>8. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, se questa è ritenuta ammissibile, il Comune formula l'invito a comparire.</p> <p>9. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o rettifica, può formulare, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 21, comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>10. Il termine per l'impugnazione e quello per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.</p> <p>11. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 9, se questa è ritenuta ammissibile, il Funzionario Responsabile, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.</p> <p>12. Una volta perfezionata la definizione secondo quanto disciplinato dal successivo art. 26, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 9 perde efficacia.</p> |
| <p><b>NON PRESENTE NEL TESTO VIGENTE</b></p> | <p><b>Art.24-bis</b><br/> <b>Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione.</b></p> <p>1. La presentazione dell'istanza di cui al presente Titolo viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 commi 2 e 3.</p> <p>2. In caso di ammissibilità dell'istanza si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario; in caso di insussistenza dei presupposti di procedibilità dell'istanza, in quanto non rientrante nelle ipotesi disciplinate dall'art. 21, commi 2 e 3 del presente</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>regolamento, viene notificato motivato provvedimento di inammissibilità.</p> <p>3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.</p> <p>4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.</p> <p>5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b><br/><b>Atto di accertamento con adesione.</b><br/><b>Riduzione delle sanzioni</b></p> <p>1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o da un procuratore munito di procura speciale dal Funzionario Responsabile.</p> <p>2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.</p> <p>3. Se l'accertamento è definito, le sanzioni applicabili sono ridotte ad un terzo del minimo edittale.</p> <p>4. Non potrà essere ridotta la sanzione prevista per l'omesso, tardivo o insufficiente versamento.</p> <p>5. L'accertamento con adesione non è applicabile al canone unico patrimoniale, in ragione della natura patrimoniale dell'entrata incompatibile con l'istituto di cui sopra.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b><br/><b>Atto di accertamento con adesione</b></p> <p>1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.</p> <p>2. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;</li> <li>b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;</li> <li>c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;</li> <li>d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.</li> </ol> <p>3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel vigente regolamento.</p> <p>4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.</p> <p>5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva, anche secondo quanto disciplinato dal CAPO II del presente regolamento.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b><br/><b>Adempimenti successivi</b></p> <p>1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 25.</p> <p>2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p> <p>3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b><br/><b>Effetti della definizione</b></p> <p>1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.</p> <p>2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.</p> <p>3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b><br/><b>Definizione e perfezionamento dell'accertamento con adesione</b></p> <p>1. La definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e con il versamento dell'importo concordato o con il versamento della prima rata.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b><br/><b>Riduzione delle sanzioni</b></p> <p>1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.</p> <p>2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di</p>   |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>concordato da parte del contribuente, così come lamera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.</p> <p>3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.</p>  |
| <b>CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA RATEIZZAZIONE</b>   | <b>CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA RATEIZZAZIONE</b>  |
| <b>Articolo 28</b><br><b>Ambito di applicazione del procedimento di concessione della rateizzazione</b>   | <b>Articolo 28</b><br><b>Ambito di applicazione del procedimento di concessione della rateizzazione</b>  |
| <p>1. Il presente Capo disciplina il procedimento di concessione dei provvedimenti di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria.</p> <p>2. Competente all'applicazione del presente regolamento ed all'adozione dei provvedimenti di rateizzazione è la Ripartizione Tributi.</p> <p>3. Possono essere oggetto di rateizzazione esclusivamente gli avvisi di accertamento, le ingiunzioni fiscali e i successivi atti emessi in fase di riscossione coattiva. Non possono formare oggetto di rateizzazione gli importi non ancora accertati. La domanda può essere presentata entro 60 gg. dalla notifica dell'atto per il quale si chiede la rateizzazione.</p> <p>4. I criteri di ammissione al beneficio di cui al successivo art. 29 e le modalità di rateizzazione di cui all'art. 30 del presente capo sono in ogni caso applicabili a tutte le entrate comunali, salvo quanto diversamente previsto dai singoli regolamenti di settore. In questo caso, la competenza all'istruttoria e all'adozione del provvedimento spetta al Responsabile del Servizio relativo all'entrata oggetto di richiesta.</p> | <p>1. Il presente Capo disciplina il procedimento di concessione dei provvedimenti di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria.</p> <p>2. Competente all'applicazione del presente regolamento ed all'adozione dei provvedimenti di rateizzazione è il Funzionario responsabile del tributo o della entrata.</p> <p>3. Possono essere oggetto di rateizzazione esclusivamente gli avvisi di accertamento, le ingiunzioni fiscali e i successivi atti emessi in fase di riscossione coattiva. Non possono formare oggetto di rateizzazione gli importi non ancora accertati. <b>Ai soli fini dell'acquiescenza e della riduzione delle sanzioni l'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di impugnazione dell'atto.</b></p> <p>4. I criteri di ammissione al beneficio di cui al successivo art. 29 e le modalità di rateizzazione di cui all'art. 30 del presente capo sono in ogni caso applicabili a tutte le entrate comunali, salvo quanto diversamente previsto dai singoli regolamenti di settore. In questo caso, la competenza all'istruttoria e all'adozione del provvedimento spetta al Responsabile del Servizio relativo all'entrata oggetto di richiesta.</p> |
| <b>Articolo 29</b>  | <b>Articolo 29</b>   |

### **Criteria di ammissione al beneficio della rateizzazione e contenuto della domanda**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di oggettiva e documentata temporanea difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi per opera del Funzionario Responsabile.
2. Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore e dell'importo oggetto di rateazione:
  - a) Persone fisiche e ditte individuali La rateizzazione è concessa unicamente in caso di disagio economico, valutato sulla base del valore Isee. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui il valore Isee del richiedente risulti superiore ad euro 30.000;
  - b) Persone giuridiche ( società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone. La rateizzazione è concessa solo in caso di difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato della crisi.
3. E' facoltà del Direttore della Ripartizione Tributi richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.
4. La domanda di rateizzazione può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite, posta elettronica certificata, ovvero mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di documento di identità.

### **Criteria di ammissione al beneficio della rateizzazione e contenuto della domanda**

- 1 Per importi fino a 5000 euro la rateizzazione viene concessa con procedura semplificata ed a richiesta motivata, mediante la produzione di autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 in ordine allo stato di temporanea difficoltà economica e/o finanziaria; per importi superiori a 5000 euro si applicano i commi che seguono.
2. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso in caso di oggettiva e documentata temporanea difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi sull'effettiva congruità della richiesta rispetto alle disponibilità liquide del richiedente. Sarà cura del Funzionario Responsabile del tributo, del Responsabile dell'Entrata Patrimoniale o del soggetto affidatario della riscossione forzata valutare l'effettiva congruità dell'istanza.
3. Alla richiesta di rateizzazione, dovrà essere allegato, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, il saldo e l'attestazione della giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali aggiornati all'ultima data disponibile. Per le sole persone giuridiche, è richiesta la produzione dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e, ove necessario, di un bilancio provvisorio aggiornato.
4. E' facoltà del Funzionario Responsabile del Tributo o dell'entrata richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.
5. La domanda di rateizzazione può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata, ovvero mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di documento di identità.

|  |  |
|--|--|
| <b>Articolo        30</b><br><b>Modalità di rateizzazione</b>  | <b>Articolo        30</b><br><b>Modalità di rateizzazione</b>  |
| <p>1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti.</p> <p>2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti</p> | <p>1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti.</p> <p>2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti</p> |

alla medesima entrata tributaria o non tributaria: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i sessanta mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente:

- fino ad € 1.500,00 fino a un massimo di 15 rate mensili;
- da euro 1.500,01 a euro 6.000,00 da un minimo di 15 rate mensili ad un massimo di 36 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente;
- da euro 6.000,01 da un minimo di 36 rate mensili fino ad un massimo di 60 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo e degli atti successivi possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere differiti i termini di versamento delle rate.

5. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione del provvedimento di rateizzazione, se questo è comunicato entro il 15 del mese; per i provvedimenti comunicati dopo il 15 del mese, la prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

6. Su richiesta del debitore, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, può essere disposta la rateizzazione, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.

7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

8. Il mancato pagamento di due rate anche non

alla medesima entrata tributaria o non tributaria: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i sessanta mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente:

- fino ad € 1.500,00 fino a un massimo di 15 rate mensili;
- da euro 1.500,01 a euro 6.000,00 da un minimo di 15 rate mensili ad un massimo di 36 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente;
- da euro 6.000,01 da un minimo di 36 rate mensili fino ad un massimo di 60 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente.

3-bis. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo la ripartizione indicata al comma 3, il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata può derogare all'importo minimo della rata, in ogni caso non al di sotto della soglia di 50 euro, e alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili, quando l'importo delle rate:

- a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) rilevabile dalla certificazione ISEE dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5) e l'indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente / passivo corrente) è compreso tra 0,5 ed 1. A tal fine il richiedente allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo e degli atti successivi possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di

|  |   |
|--|---|
| <p>consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</p> <p>9. Nel caso di imprese che si trovino in condizioni di crisi, così come definita dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019, il Funzionario Responsabile può chiedere l'acquisizione di idonea garanzia rilasciata da banca di primaria importanza, ove l'importo oggetto di richiesta di rateizzazione sia superiore a 25.000,00 euro.</p> <p>10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.</p> | <p>natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere differiti i termini di versamento delle rate <b>dei piani di rateizzazione concessi</b>.</p> <p>5. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione del provvedimento di rateizzazione, se questo è comunicato entro il 15 del mese; per i provvedimenti comunicati dopo il 15 del mese, la prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.</p> <p>6. Su richiesta del debitore, fermo restando il periodo temporale massimo della rateizzazione stabilita nel comma 3, <b>o nel comma 4</b>, può essere disposta la rateizzazione, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.</p> <p>7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate ma non ancora iscritte, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.</p> <p>8. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto, unitamente alle sanzioni per intero, è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</p> <p><b>9. Per importi da rateizzare superiori a 40.000,00 euro è richiesta polizza fideiussoria rilasciata da banca o istituto assicurativo che risultino regolarmente abilitati al rilascio delle garanzie dai registri della Banca d'Italia ovvero dell'IVASS o, in alternativa, il pagamento anticipato del 20% dell'importo da rateizzare.</b></p> <p>10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.</p> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b><br/><b>Provvedimento di concessione o diniego</b></p> <p>1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b><br/><b>Provvedimento di concessione o diniego</b></p> <p>1. Entro 30 giorni dal ricevimento della</p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene notificato al richiedente.</p> <p>2. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.</p> <p>3. La presentazione dell'istanza di rateizzazione equivale ad atto di riconoscimento del debito e il provvedimento di concessione o di diniego produce effetti interruttivi della prescrizione.</p> | <p>domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene notificato al richiedente.</p> <p>2. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.</p> <p>3. La presentazione dell'istanza di rateizzazione equivale ad atto di riconoscimento del debito e il provvedimento di concessione o di diniego produce effetti interruttivi della prescrizione, <b>il cui termine decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b><br/><b>Controlli</b></p> <p>1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione è oggetto, unitamente agli eventuali allegati, degli opportuni controlli. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, il dichiarante decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b><br/><b>Controlli</b></p> <p>1. <b>Qualora durante il periodo di rateizzazione si accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, il dichiarante decade dal beneficio della rateazione accordata con gli effetti dell'ultimo comma del precedente articolo 31.</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI COMUNALI E PER LE MISURE VOLTE A FAVORIRE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO (TAX COMPLIANCE).</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>CAPO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI COMUNALI E PER LE MISURE VOLTE A FAVORIRE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO (TAX COMPLIANCE).</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ravvedimento su violazione per omesso o parziale versamento</b></p> <p>1. In caso di parziale od omesso versamento del tributo, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allo <b>0,1%</b> del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 15 giorni dalla</li> </ul>                               | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ravvedimento su violazione per omesso o parziale versamento</b></p> <p>1. In caso di parziale od omesso versamento del tributo, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allo <b>0,1%</b> del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 15 giorni dalla scadenza dell'imposta; <b>per le</b></li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>scadenza dell'imposta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 16 a 30 giorni dalla data della scadenza; <b>(1,5%)</b>;</li> <li>- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 31 a 90 giorni dalla data della scadenza <b>(1,67%)</b>;</li> <li>- ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 91 giorni ad un anno dalla data della scadenza <b>(3,75%)</b>;</li> <li>- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da un anno a due anni dalla data della scadenza <b>(4,29%)</b>;</li> <li>- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data della scadenza <b>(5,00%)</b>;</li> </ul> | <p><b>violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 la percentuale è pari a 0,0833%;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 16 a 30 giorni dalla data della scadenza; <b>(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 1,5%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 1,25%)</b>;</li> <li>- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 31 a 90 giorni dalla data della scadenza; <b>(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 1,67%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 1,39%)</b>;</li> <li>- ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 91 giorni ad un anno dalla data della scadenza; <b>(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 3,75%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 3,125%)</b>;</li> <li>- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da un anno a due anni dalla data della scadenza; <b>(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 4,29%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 3,57%)</b>;</li> <li>- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data della scadenza; <b>(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 5,00%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 4,17%)</b>;</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ravvedimento su violazione per infedele dichiarazione</b></p> <p>1. In caso di presentazione di una dichiarazione infedele incidente sulla determinazione e sul</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ravvedimento su violazione per infedele dichiarazione</b></p> <p>1. In caso di presentazione di una dichiarazione infedele incidente sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, la sanzione <b>minima</b> è</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>pagamento dei tributi, la sanzione è ridotta;</p> <p>a) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>5,56%</b>);</p> <p>b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>6,25%</b>);</p> <p>c) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>7,14%</b>);</p> <p>d) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>8,33%</b>).</p>   | <p>ridotta;</p> <p>a) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;</p> <p>b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;</p> <p>c) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ;</p> <p>d) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due annidalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 35</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ravvedimento su violazione per omessa dichiarazione</b></p> <p>1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione incidente sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, la sanzione è ridotta;</p> <p>a) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>10,00%</b>);</p> <p>b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>12,50%</b>);</p> <p>c) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>14,29%</b>);</p> <p>d) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>16,67%</b>);</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 35</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ravvedimento su violazione per omessa dichiarazione</b></p> <p>1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione incidente sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, la sanzione <b>minima</b> è ridotta:</p> <p>a) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ;</p> <p>b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;</p> <p>c) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita <b>oltre un anno</b> dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.</p> <p>2. <i>Le percentuali e le fattispecie evasive di cui al comma precedente s'intendono automaticamente adeguate all'art. 13 D.Lgs. 472/1997, nella formulazione <i>ratione temporis</i> applicabile.</i></p> |



|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b><br/><b>Cause ostative al ravvedimento</b></p> <p>1. La riduzione delle sanzioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento opera a condizione che non siano stati notificati atti di accertamento, ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di accertamento, del quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.</p> <p>2. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b><br/><b>Cause ostative al ravvedimento</b></p> <p>1. La riduzione delle sanzioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento opera, <b>ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.</b>, a condizione che non siano stati notificati atti di accertamento, ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di accertamento, del quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.</p> <p>2. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO IV – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>CAPO IV – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b></p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Titolo I – PRINCIPI E FINALITA'</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Titolo I – PRINCIPI E FINALITA'</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>NON PRESENTE NEL TESTO VIGENTE</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 41 bis</b><br/><b>Principio di proporzionalità nel procedimento tributario</b></p> <p>1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.</p> <p>2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.</p> <p>3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 44</b><br/><b>Motivazione degli atti</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 44</b></p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>1. Gli atti tributari dell'amministrazione comunale o dei soggetti che esercitano per conto del Comune le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali devono essere motivati secondo i criteri sanciti dall'art. 1 comma 162 Legge n. 296/2006.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Chiarezza e motivazione degli atti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.</li> <li>2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.</li> <li>3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.</li> </ol> |
| <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II – ISTITUTI E GARANZIE</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II – ISTITUTI E GARANZIE</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 46</b><br/><b>Presentazione dell'istanza dell'interpello</b></p> <p>1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 46</b><br/><b>Interpello</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o</li> </ol>   |

medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 49 del presente regolamento.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.

2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o

dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;

- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il

|   |   |
|---|---|
|   | <p>termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.</p> <p>14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.</p> <p>15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.</p> <p>16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.</p> <p>17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.</p> <p>18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 51 comma 1, del presente regolamento.</p> <p>19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.</p> <p>20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.</p> <p>21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 47</b><br/><b>Istanza di interpello</b></p> <p>1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di</p> | <p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>  |

inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune inviata il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 46, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 46, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario previsto dalle singole leggi d'imposta;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi

|  |                 |
|--|-----------------|
| <p>del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.</p>   |                 |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b><br/><b>Adempimenti del Comune</b></p> <p>1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.</p> <p>2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione.</p> <p>3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.</p> <p>4. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di BARI.</p> | <b>ABROGATO</b> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 49</b><br/><b>Efficacia della risposta all'istanza di interpello</b></p> <p>1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.</p> <p>2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 48 comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.</p>  | <b>ABROGATO</b> |

|   |  |
|---|--|
| <p>3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.</p> <p>4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.</p> <p>5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.</p>                     |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 51</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tutela della buona fede e dell'affidamento</b></p> <p>1. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori di quest'ultima.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 51</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tutela della buona fede e dell'affidamento</b></p> <p>1. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori di quest'ultima.</p> |



Presidente

Bene, verificata la presenza del numero legale dichiarato aperta la seduta consiliare e si passa alla lettura del primo punto all'ordine del giorno, della relazione afferente il primo punto all'ordine del giorno, "Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale 47 del 2023 in attuazione dei decreti attuativi della riforma fiscale legge delega numero 211 del 2023. Richiesta di parere ex articolo 55". Sulla base dell'istruttoria condotta dalla delegazione del Municipio Due riferisco che con nota protocollo 369776 del 28/10/2024 la ripartizione tributi ha trasmesso al Municipio la proposta di deliberazione avente ad oggetto la modifica del regolamento generale delle entrate tributarie testè letta in attuazione dei decreti attuativi della riforma fiscale legge delega 2/11/2023, richiedendo ai sensi dell'articolo 55 del vigente regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi l'espressione del parere obbligatorio entro il termine breve di dieci giorni. Ad integrazione della stessa con nota protocollo 371944 del 29 ottobre 2024 è stato trasmesso anche l'allegato A recante il quadro sinottico delle modifiche del regolamento suindicato con nuova decorrenza del termine breve dei dieci giorni per

l'espressione del parere ex articolo 55. Considerato che la proposta è stata sottoposta per competenza all'esame delle competenti Commissioni ordinarie permanenti del Municipio e rilevato che la Seconda Commissione ordinaria permanente come da verbale relativo alla seduta del 6 novembre ultimo scorso agli atti dell'ufficio ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni, A, con riferimento alle indicazioni della legge si propone la modifica della seguente dicitura, legge 211 del 9/8/2023 presente nel testo con la dicitura legge 111 del 9 ottobre 2023 in virtù dell'errore materiale rilevato dalla Commissione con riferimento all'articolo 19 del nuovo testo si propone la modifica della seguente dicitura, l'ente può stipulare in via preventiva convenzioni con uno o più professionisti in albi professionali purché siano rispettati i minimi tariffari di legge con la seguente dicitura, l'ente può conferire l'incarico professionale ad apposito professionista iscritto nella short list dei professionisti del Comune di Bari purché siano rispettati i minimi tariffari di legge in virtù del principio della rotazione obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni. Con riferimento all'articolo 28 del nuovo testo si propone l'integrazione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni quale documento utile a verificare la temporanea situazione di difficoltà ai fini della rateizzazione di cui al suddetto articolo, ecco che viene sottoposta al vostro

esame, l'esame di questo Consiglio, questa proposta di delibera per le determinazioni conseguenti e necessarie che esso vorrà adottare. Dichiaro pertanto aperta la discussione e do la parola ai due Presidenti delle Commissioni competenti, Pesce Marco, Presidente della Seconda Commissione e Riccardo Losito. L'ordine me lo chiedete voi, lo decidete voi. Allora la parola al Presidente Riccardo, Consigliere Riccardo Losito della Prima Commissione Consiliare permanente. Prego Consigliere.

Consigliere Losito

Grazie Presidente. Un saluto a tutti i Consiglieri presenti. Un saluto al direttore e alla dottoressa Menolascina, un grazie al dottor Avallese per averci dato uno spazio un po' più ampio per poter, un po' più consono (interruzione tecnica) il massimo affinché il Consiglio del Municipio Due abbia quello che, tutte le prerogative possibili e immaginabili. So che fa grandi sforzi il Direttore e faccio come dire ammenda pubblica perché in altri periodi io e il Direttore non abbiamo avuto un buon rapporto, ma per un discorso tutto nostro diciamo, non c'entra niente. Come si dice... mica ho detto perché è il fatto, non l'ho detto, ci siamo capit, ora c'è l'altro giro. Allora, intanto naturalmente è arrivato un regolamento credo importante per tutto, per i cittadini, purtroppo un neo è la brevità otto dei termini di

discussione, noi nella Commissione bilancio abbiamo letto e naturalmente abbiamo approfittato anche dalla convocazione fatta dal Presidente Pesce e naturalmente dalla nostra Presidente l'avvocato Lopez per avere in una seduta congiunta l'Assessore competente, il dottor Diego De Marzo, che ha partecipato anche con la dirigente la dottoressa Rosalba Cirillo. Abbiamo avuto, diciamo è stato un bell'incontro, anzi, mi congratulo con il Presidente Pesce perché era già preparato sul tema e si è potuto disquisire anche in maniera concreta nonostante la tempistica, ho espresso anche a nome credo di tutta la Commissione questa rivisitazione di questo regolamento perché prima era molto fasciato, molto rigido, noi l'abbiamo comparato perché ci è arrivato anche il testo comparato del vecchio con il nuovo testo, molto fasciato, molto rigido, anche perché portava di più ad allontanare i cittadini dall'Amministrazione e non ad avvicinarli e a verificare se c'erano le condizioni e le possibilità anche affinché loro non diventassero debitori nei confronti diciamo dell'Amministrazione Comunale, che è un ruolo che non è che a tutti piace, però ci sono delle esigenze, credo che nella vita molte volte non si riesce a dare o pagare il dovuto e credo che l'Assessore appena insediato abbia avuto questa opportunità di mettere subito mano a questo regolamento creandolo un po' più vicino ai cittadini, che non è quello che il Comune che va a vessare il cittadino, ma bensì a dare le norme al

gioco. Se tu Tari e IMU per quanto riguarda naturalmente, qui parliamo anche di Tari e di IMU, per cui sono due diciamo tassazioni che il cittadino, parlare di tasse il cittadino talvolta si spaventa, sente ci tassano, ci tassano, ma è un corrispettivo per quanto riguarda naturalmente la raccolta dei rifiuti o naturalmente le imposte municipali su quanto riguarda la seconda abitazione, non l'abitazione dove uno può, abitazione principale diciamo così. Non entro nel merito delle osservazioni, le condivido perché lascio lo spazio naturalmente al collega e amico Marco Pesce per queste cose qua. Diciamo che noi come Commissione ci siamo, al di là naturalmente, ci siamo lasciati liberi perché non dovevamo tirarlo noi fuori, il parere era competenza del regolamento e noi rispettiamo le regole al Presidente della Commissione Due la competenza, noi ne abbiamo discusso, la parte naturalmente dell'opposizione non ho chiesto il parere comunque ufficiale da tutti, però diciamo che orientativamente per quello che riguarda la mia espressione personale o se vogliamo del gruppo di Decaro per Bari la posizione naturalmente è un parere favorevole a questo nuovo regolamento. Poi i Consiglieri della Commissione Uno con la competenza del bilancio si esprimeranno se vorranno naturalmente in merito a questo regolamento. Questa è la posizione comunque del gruppo di Decaro per Bari. Grazie.

Presidente

Grazie Presidente Losito. La parola al Presidente Pesce.

Consigliere Pesce

Grazie Presidente Lopez. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno al direttore, alla dottoressa Menolascina e ringrazio anche il Presidente Losito per le parole spese nei miei confronti, ma soprattutto per le parole che dovranno essere spese nei confronti della Commissione perché io mi faccio da portavoce, ma devo fare un plauso alla mia Commissione e a tutti i Consiglieri per aver lavorato insieme, collaborato e per avermi coadiuvato nella stesura sia dei vari verbali, sia delle varie osservazioni e credo che questo sia molto proficuo intanto per la Commissione stessa e per tutto il Municipio. Quindi grazie pubblicamente a loro per avermi supportato e aver coadiuvato insieme i lavori. Entrando nel vivo questo regolamento è chiaro, o meglio questa modifica a questo regolamento perché è un regolamento già in atto presso il Comune di Bari deriva appunto dalla riforma fiscale e quindi dalla legge delega. La Commissione, pur diciamo avendo, pur dando un parere favorevole appunto alle suddette modifiche ha dovuto necessariamente effettuare delle osservazioni che sono appunto il frutto del lavoro spesso da tutta la Commissione e dall'analisi effettuata. Con riferimento diciamo alle osservazioni, sarò molto

sintetico, abbiamo chiesto che venga evidenziata o meglio venga proposta la modifica derivante dall'errore materiale della legge numero 211 del 9 agosto con l'indicazione numerica numero 111, questo perché frutto di un errore materiale e preciso che le presenti osservazioni sono state comunque condivise già con l'Assessore Da Marzo all'incontro di martedì scorso, del 5 novembre, il quale ringrazio intanto per la disponibilità e per aver accolto anche abbastanza positivamente il nostro contributo frutto di un'ipotesi di un reale decentramento che possa poi effettivamente consolidarsi nel corso del tempo. Quindi per quanto riguarda la modifica della legge chiediamo che venga sostituita l'indicazione numerica con il numero 111 anziché 211 proprio perché è un errore materiale. Con riferimento invece poi all'articolo 19 precisiamo che l'indicazione della dicitura della convenzione con uno o più professionisti è frutto già del precedente regolamento, ma che in virtù delle modifiche che verranno apportate e quindi del nuovo testo abbiamo proposto all'Assessore, alla dottoressa Cirillo, di indicare anziché la convenzione, di fare riferimento alla short list proprio perché crediamo che sia più corretto dare adito a quel principio di rotazione obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e quindi consentire a che tutti i professionisti iscritti all'albo possano avere diritto a tutelare il Comune e a rappresentare il Comune processualmente. Infine c'è la

questione relativa all'articolo 28, relativa alla rateizzazione, che sebbene ci sia stata una grande apertura da parte del Comune una ad una maggiore rateizzazione e quindi a consentire che i contribuenti possano attingere ad una definizione agevolata delle eventuali sanzioni, degli eventuali accertamenti, crediamo sia utile introdurre anche la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni al fine di individuare un parametro di accessibilità alla rateizzazione. Questo è diciamo il quadro generale. Quindi per quanto riguarda la Commissione Due, salvo diciamo eventuali eccezioni personali, ecco, che che verranno poi date, verranno poi indicate, la Commissione Due dà parere favorevole appunto alle modifiche del regolamento. Grazie.

Presidente

Bene, grazie Presidente Pesce. Io vorrei soltanto aggiungere ed esprimere il mio personale ringraziamento per il lavoro svolto nelle rispettive Commissioni ed in sinergia con il Comune di Bari, questo a testimonianza che i Municipi sono, non sono scatole vuote, ma sono dei contenitori istituzionali carichi di professionalità, ricchi di potenzialità enormi nel contribuire a gestire la cosa comune, il bene comune. Abbiamo, avete prodotto delle osservazioni che probabilmente, molto probabilmente, ce lo auguriamo tutti, saranno accolte dall'Amministrazione



centrale, segno appunto della alta professionalità e competenza che i Municipi possono esprimere, che in particolare questo Municipio, il Municipio Due e tutti membri delle Commissioni svolgono e manifestano. Grazie.

Consigliere Pesce

Solo una precisazione, tre secondi. Volevo fare anche un plauso agli amministrativi, ai funzionari amministrativi perché è stata rilevata, nel corso dell'esame dei lavori è stata rilevata l'assenza di un allegato nella trasmissione e prontamente il dottor Proce e anche la dottoressa Menolascina si sono adoperati per richiedere la documentazione necessaria all'esame del suddetto regolamento. Quindi grazie anche a loro e un plauso anche a loro.

Presidente

Grazie Presidente Pesce. Naturalmente il nostro lavoro, il vostro lavoro, non potrebbe essere possibile senza il fondamentale ausilio ed anzi supporto degli organi amministrativi. Ecco, la Consigliera Ambruosi, la parola alla Consigliera Ambruosi che lo richiedeva. Grazie Consigliera.

Consigliera Ambruosi

Grazie. Virginia Ambruosi, Fratelli d'Italia. Io ho ascoltato, ho ascoltato l'Assessore, ho ascoltato i due Presidenti, dove l'esposizione è stata alquanto esaustiva. Io che sono abituata a lavorare con gli uffici pubblici, sono abituata a chiedere, a stare dalla parte del cittadino quando si trova nello stato di illiquidità finanziaria, di chiedere la rateizzazione, per cui quella che abbiamo letto o abbiamo ascoltato è una bellissima favola, ma la favola è una cosa, la realtà è un'altra. Per cui noi dobbiamo avere poi l'applicazione di questo regolamento, cioè quando praticamente cosa succede, succede che quando un cittadino è in difficoltà il professionista di riferimento o lo stesso cittadino si reca nei luoghi per poter chiedere aiuto ed effettuare quello che è l'oggetto di questo regolamento che è la rateizzazione e dall'altra parte ci devono essere delle persone che possano soddisfare le esigenze e noi sappiamo che l'organico comunale è scarso, che le persone per cui anche competenti, perché qui parliamo dell'istituto della rateizzazione, per cui ci deve essere colui o colei che esamina la documentazione, per cui tecnico anche della situazione, capire la differenza tra un Isee e una dichiarazione dei redditi, capire effettivamente lo stato di liquidità, poi passare all'ufficio per poter fare, tutto deve essere fatto anche via Pec o via mail, per cui uno che scarica trova l'allegato, la mail non mi è

arrivata, tutto questo è la realtà e l'applicazione della favola. Chi lo fa? Abbiamo la garanzia che ci sia un organico che possa seguire attentamente il contribuente meno abbiente? Un contribuente che anche non ha la capacità di potersi esprimere se non col professionista? E allora tutto questo che noi ci raccontiamo dall'altra parte come viene applicato? Perciò l'Assessore è stato molto chiaro, ha detto e ha spiegato quali sono le correttive di questo regolamento, ben venga, tutto va benissimo, ma poi come l'applichiamo, chi c'è dall'altra parte? Allora o il Comune si attrezza a istituire un ufficio attrezzato per questo e allora posso dire che la favola diventa realtà, altrimenti rimane favola. Detto questo io esprimo già il voto per quanto riguarda il gruppo del centrodestra che sarà di astensione. Grazie.

Vicepresidente

Ci sono altri interventi? Passo la parola al Consigliere Lisco.

Consigliere Lisco

Grazie Vicepresidente Di Pantaleo. E' un onore avere la parola da lei. Erano anni che l'attendevo. Direttore buongiorno, dottoressa Menolascina, colleghe e colleghi Consiglieri.

Consigliera Ambruosi

Anche il gruppo del centrodestra fa il plauso.

Consigliere Lisco

Sempre dopo, sempre dietro. Ho dovuto mettere giù due parole per poter essere preciso nel, tentare di essere preciso nel mio intervento. Nell'esprimere parere favorevole come gruppo Laforgia Sindaco, perché noi siamo favorevoli alla proposta di deliberazione, richiamiamo l'attenzione sulla rilevanza di questa modifica. Essa infatti è in grado di alimentare un importante sviluppo e concreta vicinanza dell'Amministrazione ai cittadini, ai cittadini che tutti i giorni devono combattere con i problemi che hanno per assicurare una decorosa vita giornaliera personale e familiare. L'auspicio che abbiamo perciò è anche che il decentramento amministrativo si attui nella sua totalità e che ai Municipi arrivi anche in forma aggregata e non nominativa elementi essenziali per una corretta cognizione delle condizioni economiche nei diversi quartieri, elementi questi che si riveleranno molto utili per una efficace scelta degli interventi concreti da sviluppare in qualunque campo. Cioè dall'ufficio centrale noi auspichiamo che i Municipi si facciano carico dei problemi dei singoli cittadini e che possano decidere i tributi per i cittadini di quel quartiere perché cambiano, cambiano le condizioni economiche. Chi abita in un

quartiere più ricco evidentemente ha più possibilità di chi abita in un quartiere meno ricco. Tutto questo ovviamente se ci sarà un'adeguata implementazione del personale nei vari Municipi, ma noi siamo sicuri che questo avverrà perché è compreso nelle linee programmatiche del Sindaco e da noi condiviso. Quindi noi confermiamo la nostra, il nostro parere favorevole alla proposta di deliberazione. Grazie.

Vicepresidente

Grazie Consigliere Lisco. C'è qualche altro intervento? Ci sono il Consigliere Pesce e il Consigliere Abbatescianni. Passo la parola alla Consiglieria Abbatescianni.

Consiglieria Abbatescianni

Alessandra Abbatescianni, Decaro per il Sindaco. Saluto il Direttore, la dottoressa Menolascina e ringrazio sempre diciamo il comparto amministrativo che come diceva il Presidente Pesce è sempre davvero gentile e mi piace usare proprio questa parola perché l'11 festeggeremo la Giornata della gentilezza e quindi mi piace usare la parola gentile. Io ho ascoltato molto attentamente, sono stati due interventi davvero interessanti quello della Consiglieria Ambrosi e quello del Consigliere Lisco sotto due aspetti, perché come prima diceva giustamente la nostra President questo è un Consiglio fatto davvero da Consiglieri di

spessore, da Consiglieri che studiano e che sono attenti a quello che è, come dire, il fare comune, però una cosa. Noi intanto abbiamo dato il nostro supporto a quello che è stato un parere e questa volta l'abbiamo dato in maniera concreta, per cui mi piacerebbe Consigliera Ambruosi che cominciassimo a guardare oltre. Cioè vero quello che lei dice, che oggi abbiamo poche risorse, però è anche vero che secondo me se stiamo facendo dei passi in avanti questi passi probabilmente andranno a braccetto con un'evoluzione, almeno è quello che noi ci auspichiamo che possa avvenire, così come prima si diceva, anche rispetto a manforte che dovrà essere data al nostro Municipio, questo sempre in un'ottica di decentramento perché laddove veramente aumenteranno le forze lavoro queste ci consentiranno di applicare un decentramento vero. Quindi io do comunque il mio parere già favorevole rispetto alla delibera proprio perché sono convinta che i nostri appunti verranno presi in considerazione. Grazie.

Presidente

Grazie Consigliera Abbatescianni. La parola al Consigliere Pesce per il secondo intervento.

Consigliere Pesce

Sì, Marco Pesce, Partito Democratico. Diciamo faccio questo intervento anche a nome del gruppo. Mi piaceva rispondere

alla Consigliera Ambruosi rispetto alle eccezioni che ha rilevato. Intanto devo sottolineare che nel mio precedente intervento avevo fatto un plauso agli amministrativi. Questo significa che probabilmente non conta la quantità ma la qualità del lavoro che viene svolto, quindi a prescindere dal numero dei dipendenti comunali che possano svolgere la propria attività lavorativa rispetto alla eventuale rateizzazione probabilmente dobbiamo intanto metterli alla prova e capire se ci sono eventuali criticità o meno prima di dare il nostro parere a volte anche pregiudizievole. Detto ciò l'Assessore De Marzo aveva anche individuato la possibilità di una procedura più semplificata rispetto alla rateizzazione anche attraverso quella che potrebbe essere un'eventuale Spid o attraverso una procedura online, quindi in questo caso la procedura sarebbe un po' più automatizzata rispetto all'effettivo operato da parte dei funzionari amministrativi. In ogni caso purtroppo non ci sono grandi spazi di manovra rispetto alle modifiche di questo regolamento perché questo deriva dall'attuazione di una legge delega che è stata attuata ai piano un po' più alti rispetto al Municipio Due e rispetto al Comune di Bari, quindi inevitabilmente la modifica deve essere attuata. Poi se vogliamo ragionare su quello che è il testo o su quella che potrebbe essere la procedura a mio parere sarebbe più opportuno intanto a dar corso a queste modifiche e capire se effettivamente l'attività svolta è

proficua o se ci sono dei margini di miglioramento, dopodiché magari ci rivediamo tra un anno e capiamo se la procedura è andata bene o non è andata bene. Grazie.

Presidente

Grazie Presidente Pesce. Per il primo intervento la parola al Consigliere Bondanese.

Consigliere Bondanese

Buongiorno a tutti. Giuseppe Bondanese, Movimento 5 Stelle. Io più che altro volevo una delucidazione tecnica da parte del Direttore. Per quanto riguarda le competenze delle Commissioni noi nella Seconda Commissione permanente abbiamo i regolamenti municipali, quindi, non so, ritengo magari che siano il regolamento della Consulta, regolamento anche del bilancio partecipato che spero che a breve approveremo e tutti i regolamenti che riguardano il Municipio Due. Questi regolamenti, modifiche di regolamenti comunali vorrei capire se rientrano in questa fattispecie oppure se è più giusto che tutte e tre le Commissioni emettano il loro parere prima magari di arrivare al Consiglio perché la dicitura è i regolamenti municipali, invece questi sono regolamenti comunali a cui noi chiediamo, a cui loro chiedono, diciamo il Comune ci chiede un parere diciamo preventivo. Quindi a mio parere potrebbe essere giusto che tutte le Commissioni diano il loro parere



anche perché non sappiamo diciamo la competenza dei vari regolamenti che arriveranno, magari possono riguardare anche altri ambiti, quindi volevo soltanto questa delucidazione. Grazie.

Presidente

La parola alla Consigliera Ambruosi per il suo secondo intervento. Grazie.

Consigliera Ambruosi

Sempre Virginia Ambruosi, Fratelli d'Italia. Consigliere Pesce io penso, anzi noi pensiamo, che il cittadino non è comunque sempre molto acculturato, sempre molto attrezzato, parlava di Spid, lei fa la libera professione come la faccio anch'io, molto spesso ci ritroviamo, mi rivolgo anche per esempio anche al Consigliere Schirone, quante volte vengono all'Asl per chiedere non hanno gli attrezzi per poterlo fare. Sicuramente l'organico comunale è un organico di altissima qualità, anche quello del Comune. Io parlavo di numeri perché quando io vado presso un ufficio pubblico e non trovo dall'altra parte il numero perché poi alla fine sono due, uno sta in malattia, l'altro non c'è, si torna indietro. Per quanto riguarda recarsi e fare tutto in maniera telematica, l'ho specificato prima, forse se avesse prestato più attenzione avrebbe capito, nel senso che la troppa, gli strumenti molto moderni molto spesso

vincolano il pensionato, colui o colei che non ha un grado di preparazione per poter affrontare in maniera... non ha nessuno. Che si fa? Lo si lascia fuori? Proprio i meno abbienti sono quelli che hanno meno attrezzature, meno strumenti per poter colloquiare. In quanto all'intervento prevenuto noi non siamo prevenuti con nessuno. Noi le cose le guardiamo, le vediamo, ci proiettiamo anche al futuro, questo mi riferisco alla Consigliera Abbatescianni, anzi noi vediamo molto lontano. No, non è in maniera pessimista, vogliamo dirle tutte, vogliamo vedere le carte d'identità che ci sono liste di attesa di sei mesi. Allora non parliamo di come va avanti la macchina amministrativa non per colpa del dipendente, per il numero che sono all'interno degli uffici. Perché aggravare di altri compiti i già compiti gravosi che hanno i dipendenti, gli amministrativi? Perciò prima di fare qualsiasi cosa ampliamo il numero, assumiamo e poi andiamo rettificare. Per cui il nostro non è un pregiudizio prevenuto Consigliera Pesce ma è un... no, non è sul personale, lei ha detto che noi abbiamo, noi, io parlo di noi, non parlo di me, purtroppo parlo io al microfono e vengo attaccata io, ma non è così, siamo noi, per cui il nostro non è un voto pregiudizievole, cioè è prevenuto, ma è concreto. Tutto qua. Grazie.

Presidente

Bene, ci sono altri interventi che però non costituiscono un terzo intervento? Perché quello è possibile ve lo ricordo soltanto per fatto personale. Va bene? Allora, solo ed unicamente perché è stato richiamato un appunto, è stato fatto un appunto di carattere personale, per un minuto soltanto do la possibilità al Consigliere Pesce di replicare, ma uno soltanto.

Consigliere Pesce

Grazie Presidente, sarò molto veloce. Risponderò alla Consigliera Ambruosi in maniera più sintetica. Intanto credo di aver seguito molto bene il suo discorso Consigliera tanto che anche relativamente alle procedure telematiche ci sono tantissime associazioni che collaborano e che aiutano diciamo i cittadini meno giovani e diciamo anche meno abbienti e anche meno acculturati di noi qui in questa sala che possono sicuramente agevolare l'operazione e aiutare i cittadini in tal senso. E poi il problema non è allargare il numero dei funzionari amministrativi, il problema è che i funzionari vengono assunti però poi purtroppo se ne vanno per altre posizioni che magari sono più redditizie. Tutto qua. Grazie.

Presidente

Grazie Consigliere Pesce. Ci sono altri interventi? No. Bene, allora non essendoci altri interventi io pregherei il Direttore di procedere alla votazione.

Direttore

Diamo atto che il Consigliere Di Pantaleo è uscito e passiamo alla votazione. Astenuti? Allora, Ambruosi, Scarnicchio, mi aiutate nei nomi, Intranò e De Giglio. Quattro. Contrari? Scusate, il Segretario sono io, oramai è uscito, l'abbiamo dato fuori. Allora, no, durante la votazione il Consigliere Di Pantaleo è assente. Riepiloghiamo. Quattro astenuti, contrari nessuno, tutti gli altri favorevoli. Quindi sono quindici a favore e quattro astenuti. Presidente se vuole votare. Allora sono sedici a quattro.

Presidente

Bene, il punto è diciamo approvato. Si trasmetterà, poi gli uffici trasmetteranno alla ripartizione tributi la presente delibera per gli atti conseguenti e necessari. Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno. Trattasi della "Modifica dell'articolo 9 del regolamento della Consulta delle scuole del Municipio Due". Quindi, premesso che ai sensi dell'articolo 77 del regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE  
Alessandra Lopez

IL DIRIGENTE  
Umberto Ravallese

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 07/01/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante  
Umberto Ravallese

Bari, 07/01/2025

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 07/01/2025 al 21/01/2025.

L'incaricato

Il Direttore di Municipio  
Umberto Ravallese

Bari, 23/01/2025

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Il Direttore di Municipio  
Umberto Ravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it/>